

REGIONE LIGURIA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1  
DIPARTIMENTO ECONOMICO GIURIDICO  
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**CONTRATTO**

In Bussana di Sanremo, nella sede amministrativa dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, tra i Signori:  
Dr. Alessandro Balli, Direttore della Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria, che dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, partita IVA 01083060085 in seguito nel presente atto denominato semplicemente Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione del Direttore Generale n° 34 del 15.1.2009 e ss. mm.

Sig. Angelo Fumagalli nato a Bergamo il 25 giugno 1960 residente in Orio al Serio (Bg), Via A. Locatelli n. 12, Codice Fiscale n: FMGNGL60H25A794F, nella sua qualità di amministratore delegato della Ditta Schindler S.p.A., con sede in Milano, Via Enrico Cernuschi n° 1, Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00842990152 iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n° 471016 in data 30 maggio 1955, in seguito al presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n° 483 del 15 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la determina a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presso i vari fabbricati dell'Azienda Socio sanitaria Ligure n. 1, per il triennio 2018-2019-2020, per una spesa stimata in € 252.000,00 comprensiva degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. di legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 953 dell' 8 novembre 2017, venivano affidati alla Ditta Schindler S.p.A. con sede in Milano, Via Enrico Cernuschi n° 1, i lavori di manutenzione sopra indicati, Cig: 7166809DDE per un importo contrattuale di Euro 252.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 12.000,00, al netto dell'I.V.A. di legge;
- La Stazione Appaltante con specifica nota chiedeva alla Ditta affidataria, di produrre una serie di documenti propedeutici alla stipula del contratto;
- La Ditta citata, trasmetteva in tempo utile la documentazione richiesta a seguito dell'affidamento dell'intervento de quo dalla Stazione Appaltante;
- Dalla disamina della documentazione pervenuta e degli altri dati in possesso si verificava la sussistenza, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti ordinari e speciali di cui all'art. 80 e ss. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- Si prendeva altresì atto che l'affidatario prestava la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, presentando la relativa polizza fideiussoria contratta con UBI Banca Filiale di Bergamo, n. polizza 44153/373 del 16 novembre 2017, per € 49.140,00, (dimidiata per possesso certificazione di qualità) e la polizza assicurativa di cui al medesimo articolo, stipulata con Zurich Assicurazioni, Agenzia di Milano, (n. polizza Zo72787 del 21 novembre 2017), entrambe conservate e poste agli atti dell'ufficio;

Cio' premesso ed evidenziato, le parti, generalizzate come in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Dr. Alessandro Balli nella sua qualità di Direttore della Struttura Complessa Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda, nel nome e nel cui interesse agisce, conferisce alla Ditta Schindler S.p.A. con sede in Milano, Via Enrico Cernuschi n° 1, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presso i vari fabbricati dell'Azienda Socio sanitaria Ligure n. 1, per il triennio 2018-2019-2020, per una spesa stimata in € 252.000,00 comprensiva degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. di legge;

2) Nell'accettare di eseguire gli interventi sopra indicati l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di essersi recato sul luogo ove verranno eseguiti gli interventi e di aver

- accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
  - L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'intervento, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.
  - L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
  - Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori. Dei predetti danni risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.
- 3) Il corrispettivo per l'esecuzione degli interventi suindicati è determinato in complessivi Euro 252.000,00 (tetto massimo di spesa dell'Accordo Quadro) al lordo dell'I.V.A. di legge.
- 4) I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprendono tutte le opere, dell'intervento ed ogni altro onere anche se non previsti nel presente atto, necessari a dare compiuti a regola d'arte dell'intervento affidato. Non è ammessa la loro revisione salvo quanto precisato dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- 5) Si prende atto che la consegna degli interventi avrà luogo non appena sarà sottoscritto il presente contratto. La durata dei lavori è stabilita in mesi trentasei a partire dalla data di consegna ufficiale.
- 6) La liquidazione del corrispettivo, avverrà con le modalità previste nello schema di accordo quadro, previa emissione del Certificato di pagamento, fatte salve le disposizioni vigenti, anche in relazione alla verifica della permanenza dei requisiti di legge. (Durc, Equitalia, ecc). L'aggiudicatario prende atto delle disposizioni di cui alla Legge 09 agosto 2013, n° 98 e ss.mm. e dell'art. 35 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, relative all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale da corrispondere da parte della S.A e dichiara di rinunciare formalmente a tale beneficio.
- 7) La definizione delle controversie che insorgessero tra l'Azienda e l'Appaltatore sarà trattata secondo le procedure di cui all'art. 205 e ss. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può rallentare o sospendere comunque gli interventi.
- 8) Per gli interventi in questione, l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
- 9) Le gravi e ripetute violazioni del documento sopra citato da parte dell'impresa, costituiscono causa di risoluzione di contratto.
- 10) Si da atto dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, (D.U.R.C.), relativo alla situazione previdenziale ed assistenziale dell'appaltatore, ai fini di verificare la congruità dell'autodichiarazione specifica rilasciata dal soggetto affidatario e che in caso di violazioni gravi inerenti la regolarità contributiva, il contratto sarà automaticamente risolto.
- 11) Si da atto altresì della chiusura avvenuta positivamente della procedura AVCPass per quanto riguarda la verifica dei requisiti ordinari e speciali previste all' art. 80 e ss. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50).
- 12) Si da altresì atto che è stato presentato il Piano Operativo di sicurezza.
- 13) Il presente contratto non è cedibile e pignorabile a pena di nullità. L'eventuale subappalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- L'Appaltatore è consapevole che è solidamente corresponsabile con la Stazione Appaltante e l'eventuale subappaltatore, ai sensi del disposto dell'art. 105 comma 9 del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
- 14) E' stabilito che il presente contratto possa essere rescisso mediante semplice denuncia scritta, qualora l'appaltatore, violi le norme di legge e di regolamento in materia e non rispetti le clausole contrattuali. A questo riguardo si richiama il dispositivo di cui all'art. 108 e ss del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.
- 15) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136 e 17 dicembre 2010, n° 217.
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-UTG territorialmente competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte, (subappaltatore-subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge suindicate.

16) L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n: 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e quelli contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, (Deliberazione Direttore Generale n. 64 del 30 gennaio 2014) documenti di cui dichiara aver preso visione e acquisito conoscenza.

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di servizio subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'appaltatore, inoltre dichiara di essere consapevole che l'Azienda, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici ex. D. Lgs. n. 163/2006. (dal 19 aprile 2016 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

17) L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità approvato dall'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, con Deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 15 giugno 2017 impegnandosi a rispettare gli obblighi in esso contemplati.

18) Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, le imposte e tasse ed ogni altra spesa, nessuna esclusa. Si da atto che il contraente ha assolto in modo virtuale agli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (€ 185,00).

19) Le parti convengono che il presente contratto sia registrato solo in caso d'uso avendo oggetto prestazioni soggette all'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto.

20) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento. (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, (per le parti ancora in vigore), D.P.R. 81/2008 e ss.mm.ii., Art. 2222 del Codice Civile). Linee Guida Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) emanate in materia.

21) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Riccardo Rebagliati Direttore del Dipartimento Tecnico dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1.

22) Il presente Contratto è costituito da n° 4 facciate e n. 22 articoli.

Sono parte integrante del presente contratto ma non materialmente allegati ad esso lo Schema di Accordo Quadro-Capitolato Speciale e il P.O.S. della Ditta.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1  
Il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria  
Dottor Alessandro Balli

Ditta Schindler S.P.A.  
Sig. Angelo Fumagalli

Visto: Il R.U.P  
Ing. Riccardo REBAGLIATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli artt. 3-4-6-7-13-15-18.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1  
Il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria  
Dottor Alessandro Balli

Ditta Schindler S.P.A.  
Sig. Angelo Fumagalli

Visto: Il R.U.P  
Ing. Riccardo REBAGLIATI